



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
Protocollo Generale	
24 MAG. 2019	
152038	Tit. 1 Cl. 13
Magari n°. 1541	

- vista la Legge Regionale del 25 novembre 2002, n. 20 e ss.mm.ii;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il vigente Regolamento elettorale di Ateneo;
- vista la Legge Regionale del 22 febbraio 2019, n.1, ed in particolare l'art.28, comma 1, lett. a), relativa alla modifica della composizione dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);
- vista la nota dell'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale del 20 marzo 2019, prot.n.1275, con la quale i Rettori delle Università Siciliane sono stati invitati ad avviare, tra l'altro, le procedure per la designazione di un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori in seno ai Consigli di amministrazione degli ERSU;
- considerato che, così come stabilito dalla Legge Regionale 20/2002, modificata dalla L.R. 1/2019, le elezioni per la designazione delle componenti elettive nel suddetto organo competono al Rettore dell'Università, d'intesa con l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- sentito l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della formazione professionale;
- ritenuto necessario e urgente procedere all'indizione delle sopracitate elezioni;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

ART.1

Sono indette, per il giorno **27 giugno 2019**, le votazioni per la designazione **di un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERSU di Catania**, per quattro anni dal provvedimento di nomina.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del predetto giorno 27 giugno 2019.

ART.2

Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo indeterminato dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i docenti dell'Ateneo che rivestano tale qualifica alla data di indizione delle elezioni.

ART.3

Con successivo provvedimento rettorale saranno resi noti il numero, l'ubicazione e la composizione dei seggi.

ART.4

Gli elenchi nominativi degli elettori, vengono pubblicati almeno 15 giorni prima della data delle elezioni all'albo telematico dell'Ateneo.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi possono fare opposizione entro il 6° giorno precedente le elezioni, alla Commissione elettorale, la quale decide definitivamente in merito almeno due giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART.5

Le candidature dovranno essere presentate, debitamente sottoscritte, presso l'**Ufficio elettorale - Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio - (Palazzo Centrale dell'Università - Piazza dell'Università, n.2 - piano secondo), entro le ore 14.00 del 1 giugno 2019.**

In alternativa, le candidature potranno essere spedite, unitamente alla copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, se non sottoscritte digitalmente, **mediante PEC all'indirizzo protocollo@pec.unict.it, entro le ore 14,00 del 1 giugno 2019.**

Almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni, l'Ufficio elettorale provvederà, mediante pubblicazione all'albo telematico dell'Ateneo, a rendere noto l'elenco dei candidati.

ART.6

Sulla base dei voti espressi, sarà formata una graduatoria. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il più anziano nel ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

ART.7

L'elettore deve presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento che consegna al presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità.

Il Presidente o un componente del seggio consegna a ciascun votante la scheda elettorale.

L'elettore effettuata la votazione, ripiega accuratamente la scheda e la restituisce al Presidente, o ad uno dei componenti del seggio, che la inserisce nell'urna sigillata in presenza del votante, il quale appone la firma sull'apposita colonna dell'elenco dei votanti.

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio liberamente scelto; quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore. Il presidente del seggio ne prende nota nel verbale.

Il voto è personale, libero e segreto.

È possibile esprimere una sola preferenza.

Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato, sono egualmente ammessi al voto.



ART.8

Terminate le operazioni di voto avranno inizio quelle di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno sino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali, i componenti del seggio redigono e sottoscrivono apposito processo verbale, dal quale deve, tra l'altro, risultare:

- il numero delle schede pervenute al seggio elettorale;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate (durante la votazione);
- il numero delle schede non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

Allegano al verbale, di cui fa parte integrante, l'elenco dei votanti su cui sono state apposte le relative firme di avvenuta votazione.

Raccolgono, in distinti plichi, le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate nel corso della votazione.

I plichi, sigillati e firmati esternamente dai componenti del seggio, saranno immediatamente recapitati all'Ufficio elettorale per l'inoltro alla commissione elettorale di cui al successivo art.9, la quale collazionerà i risultati pervenuti dai vari seggi elettorali e procederà alla proclamazione dell'eletto.

Avverso i risultati si potrà far ricorso alla commissione elettorale di cui al successivo art. 9.

ART. 9

Con successivo provvedimento rettorale sarà costituita la Commissione elettorale composta da:

- un professore ordinario;
- un professore associato;
- un ricercatore, anche a tempo determinato;
- un'unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C o superiore, che assume anche funzioni di segretario.

Il Rettore indica anche il presidente, che sarà affiancato da un vicepresidente eletto dalla Commissione nel suo seno.

È compito della Commissione elettorale, con il supporto dell'Ufficio elettorale, raccogliere le candidature, organizzare i seggi e sovrintendere alle operazioni di voto, ivi compresa la proclamazione dell'eletto, assumendo ogni determinazione utile al corretto ed ordinato svolgimento delle stesse. La Commissione ha, inoltre, il compito di decidere in via definitiva su eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni. Tali ricorsi vanno presentati entro 10 giorni dalla proclamazione; la Commissione decide in contraddittorio nei successivi 15 giorni.

ART. 10

Per quanto non espressamente riportato nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale di Ateneo citato nelle premesse.



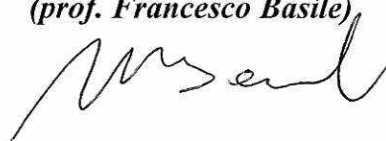
Il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Ligresti, responsabile dell'Ufficio elettorale - 'Area dei Rapporti istituzionali e con il territorio, (vligrest@unict.it – ac.arit@unict.it – tel. 095 7307388), al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il presente decreto di indizione è pubblicato all'Albo *on-line* di Ateneo, sul sito web dell'Università di Catania.

Catania,

24 MAG. 2019

IL RETTORE
(*prof. Francesco Basile*)



vl/ca
